

CIRCOLARE OTTOBRE 2013

D.L. IMU

Il D.L. n.102/13 è stato approvato con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013. Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti.

- **ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU:** viene confermata la non debenza della prima rata 2013 Imu in riferimento alle abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, agli immobili delle Iacp e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ai terreni agricoli, nonché ai fabbricati rurali;
- **IMMOBILI DESTINATI ALLA VENDITA:** viene riconosciuta l'esenzione dall'Imu a favore dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Tale esenzione si applica alla seconda rata 2013 nonché, a regime, a partire dal 2014;
- **IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI:** in sede di conversione in legge è stata prevista, limitatamente alla seconda rata 2013, la possibilità, da parte dei Comuni, di equiparare all'abitazione principale, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo di imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Nel caso in cui il soggetto passivo conceda più di una unità immobiliare in comodato, l'agevolazione è concessa per un solo immobile. L'equiparazione soggiace all'individuazione, a cura dei singoli Comuni, di una soglia Isee entro la quale subordinare la fruizione del beneficio.

DETRAZIONE ASSICURAZIONI

Il tetto massimo di detrazione dei premi assicurativi (vita e infortuni) per l'anno 2013 scende da 1.291 euro a 630 euro e a partire dal 2014 sarà fissato in euro 530. Per i premi versati con riferimento ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, tuttavia, la riduzione della franchigia di detraibilità sarà temporanea, ovvero sarà applicata esclusivamente per l'anno d'imposta 2013 mentre dal prossimo anno d'imposta tornerà ad essere pari al vecchio importo di 1.291 euro.

In tema di RC auto, inoltre, è stata prevista l'abolizione a partire dal 2014 della deducibilità della quota versata in favore del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Si ricorda, invece, che nulla cambia in relazione ai versamenti effettuati in favore dei fondi pensione, per i quali permane la deduzione dal reddito complessivo nel limite di € 5.164.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti